



ZERO TO WILD
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS

Sito Web: zerotowild.org

Email: info@zerotowild.org

Cell: +39 340 2101738

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2
(P.O. 14 C. N. 10110 Alpoanville)
Registrato a Bergamo
il 29.09.2022
al n. 2933 Serie 3
con € ESFNF

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 09/08/2022**

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Salvatore CASTRONOVO

In data 09/08/2022, alle ore 20:00 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione "Zero to Wild - APS" in via telematica attraverso piattaforma Google Meet.

Presenti all'assemblea i seguenti soci:

Marco Rovati
Laura Bonetti
Marco Crotta
Annalisa Bonetti

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Marco Rovati, ed invita il segretario dell'Associazione, Laura Bonetti, alla stesura del verbale.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto dell'Associazione richieste dall'Ufficio RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) in sede di traslazione dal Registro Provinciale al RUNTS

Il Presidente illustra la mail ricevuta in data 22 luglio 2022 dalla Provincia di Bergamo in merito alla traslazione della nostra associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nella comunicazione della Provincia viene evidenziato che il nostro Statuto non è conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017.

Lo Statuto necessita quindi di modifiche per quanto riguarda i seguenti punti, come da indicazione della Provincia:

- **Attività diverse (art. 4 - Attività diverse):** secondo orientamenti ministeriali (C.M. 20/2018) la previsione statutaria di attività diverse deve essere accompagnata da un'ulteriore specifica previsione che "individuì l'organo competente a documentarne il carattere secondario e strumentale". Pertanto l'articolo andrà integrato con l'indicazione esplicita dell'organo incaricato di individuarle e le modalità con cui vengono documentate.
- **Voto solo maggiorenni (art. 10 - Assemblea dei soci):** secondo orientamenti ormai consolidati e fatti propri dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 1309/2019/18244/2021/sentenza Cass. civ. 2017/23228) è illegittima una previsione statutaria che preveda "l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale". Pertanto uno Statuto che contempli nel proprio testo una siffatta limitazione deve essere modificato, con una previsione statutaria che riconosca il diritto di voto a tutti i soci, oppure l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori.

Considerato che dobbiamo modificare lo Statuto per le difformità rilevate sopra, la Provincia suggerisce di apportare anche le seguenti modifiche:

a) **Convocazione dell'assemblea (art. 12 - Validità Assemblee)** osserviamo che una previsione statutaria che contempli la I e la II convocazione dell'assemblea nello stesso giorno, è facilmente e logicamente interpretabile come lesiva del principio di democraticità di un'associazione, anche e soprattutto in previsione di un eventuale accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Si invita pertanto a modificare tale previsione statutaria, per esempio garantendo almeno un giorno tra le predette due convocazioni;



ZERO TO WILD

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS

Sito Web: zerotowild.org

Email: info@zerotowild.org Cell: +39 340 2101738

b) Riferimenti regime normativo transitorio (art. 22 Devoluzione del patrimonio): considerata l'operatività del registro unico, suggeriamo di rimuovere dal testo dell'articolo i riferimenti al regime transitorio (qualora attivato), non più pertinente.

Il Presidente comunica di aver consultato il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) per adeguare correttamente lo Statuto e vengono proposte le seguenti modifiche:

~~Art. 4 - Attività diverse~~

~~L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.~~

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha un voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.

ART. 12 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 ~~qualora attivato~~, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Il Presidente chiede ai soci presenti di votare per l'approvazione delle modifiche allo Statuto.
Le modifiche allo Statuto vengono approvate all'unanimità dai soci.

2) Varie ed Eventuali

Il Presidente chiede se ci sono altri argomenti che i soci desiderano trattare.
Non vengono avanzate richieste.

Alle ore 20:25 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e non essendovi null'altro da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea ordinaria dei soci.

Data: 09/08/2022

Il Presidente:

Il Segretario:

Marco Rovato
Marco Rovato

Bonelli
Bonelli

STATUTO
di Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo settore (ETS)

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione di promozione sociale "ZERO TO WILD - APS", di seguito denominata Associazione. L'associazione è un Ente del Terzo settore (ETS). L'associazione ha sede legale in Via XI Febbraio 25b, nel Comune di Monasterolo del Castello (BG) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto disciplina gli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'associazione persegue i seguenti scopi:

- divulgare il concetto di Wilderness, interpretabile come "natura selvatica", enfatizzandone le peculiarità, sensibilizzando sul rispetto e la difesa della Natura
- promuovere l'esplorazione, sia in natura che in ambito urbano
- promuovere e favorire la tracciatura, lo sviluppo, l'organizzazione, la promozione di itinerari di viaggio da percorrere prevalentemente a piedi, con veicoli a propulsione umana o con animali
- promuovere il raggiungimento del benessere psicofisico dell'individuo, in tutte le fasce d'età
- promuovere esperienze significative per l'arricchimento personale dell'individuo
- promuovere e stimolare la formazione individuale in ambito outdoor al fine di favorire l'autonomia e la resilienza individuale
- promuovere la diffusione di pratiche sostenibili, della manualità, dell'autoproduzione, della decrescita e del consumo critico e responsabile

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (co. 1, art. 5 Cts, lettera e)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (co. 1, art. 5 Cts, lettera f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (co. 1, art. 5 Cts, lettera i)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (co. 1, art. 5 Cts, lettera k)
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (co. 1, art. 5 Cts, lettera t)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (co. 1, art. 5 Cts, lettera z)

In particolare l'associazione propone le seguenti attività:

- esplorazione di aree Wilderness con l'obiettivo farle conoscere ed apprezzare, imparando a proteggere la Natura attraverso una frequentazione a basso impatto ambientale e l'insegnamento di pratiche "Leave No Trace" (cat. e)
- organizzazione di Escursioni, Cammini, Campi, MicroAdventures, Spedizioni e Trekking di uno o più giorni, sia supportati che in autonomia (cat. k)
- creazione e manutenzione di itinerari naturali, storico-culturali, enogastronomici (cat. f)
- realizzazione e promozione di materiale formativo, informativo o divulgativo riguardante gli scopi sociali (cat. i)
- organizzazione di attività sia sportive che non sportive svolte principalmente in ambito outdoor quali Trekking, Hiking, Orienteering, Survival e Bushcraft (cat. t)

- offrire e collaborare alla creazione di percorsi formativi volti allo sviluppo di tecniche e conoscenze, nonché proponendo corsi e momenti di condivisione di esperienze e competenze (cat. i)
- affiancamento nello sviluppo delle capacità organizzative, logistiche, di pianificazione e di gestione del rischio per ridurre al minimo il rischio di incidenti dovuti alla carenza di informazione e formazione (cat. i)
- offrire direttamente o indirettamente assistenza e consulenza tecnico/logistica, ricerca e valutazione di materiali e attrezzature con l'obiettivo di identificare gli strumenti adatti per le singole attività nonché stipulazione di apposite convenzioni (cat. i)
- promuovere o collaborare alla realizzazione, alla manutenzione e la gestione di strutture funzionali alle finalità sociali (cat. z)
- organizzare progetti ed eventi culturali, artistici, educativi, ludici, sportivi, turistici (cat. i)

Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 6 - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della sottoscrizione di un apposito modulo di domanda e dietro versamento della quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione delibera, entro 60 giorni, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. La decisione è inappellabile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea,
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, con modalità definite dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, purché in possesso dei requisiti necessari;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali
- recedere in qualsiasi momento.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- comportarsi verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale,
- rispettare gli altri soci e le loro idee, evitando contenuti volgari, insulti e offese, denigrazioni implicite o esplicite;
- evitare atteggiamenti e posizioni di contestazione palesemente ostili, mirati all'esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione dei soci;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In caso di dolo o colpa, il danno dovrà essere risarcito.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie contro-deduzioni.

ART. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge,
- il Collegio dei Garanti, se nominato.

ART. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha un voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione dell'Assemblea avviene con modalità digitale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contiene il luogo (fisico o virtuale) di incontro, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - eleggere i componenti degli organi sociali scegliendoli tra i propri associati, nonché quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 12 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via digitale, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri (numero definito da delibera del Consiglio Direttivo) eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Dura in carica per cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, con modalità elettronica.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi sia con modalità telematiche che in presenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Tra le altre cose, il Consiglio Direttivo si occupa di:

- convocare l'assemblea ,
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo,
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, anche tra i non soci;
- ammettere i nuovi soci ed escludere i soci salva successiva ratifica dell'assemblea
- predisporre eventuali regolamenti interni
- eseguire le delibere dell'assemblea
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- formulare i programmi di attività sociale
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 14 – Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART. 15 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 – Scritture Contabili e Bilancio

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 18 – Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti dall'organizzazione di attività associative;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale o entrate espressamente previste dalla legge;

ART. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 20 - Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Libri Sociali

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
- d) il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a) b) c) d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali, che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari, hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta, firmata e motivata, al Consiglio Direttivo, tramite apposito modulo predisposto dallo stesso.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

